



Istituto Comprensivo
Teodoro Croci
Paderno Dugnano (Mi)

16 Marzo 2022

Circolare numero 214

Esame di Stato del I ciclo a. s. 2021/2022

Paderno Dugnano, 16 marzo 2022

Agli Alunni

Alle Famiglie

Ai Docenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado

dell' IC "T.Croci"

p.c. Al DSGA

Al Personale ATA

Al Sito

Oggetto: **Esame di Stato del I ciclo a. s. 2021/2022**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs. 62/2017;

VISTA la D.M. n. 742/2017;

VISTO l'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTA l'O.M. n. 64 del 14 marzo 2022;

COMUNICA

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso **tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022**, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado **sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti**: aver frequentato **almeno tre quarti del monte ore annuale** personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica; **non essere incorsi nella sanzione disciplinare** della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 249.

III. Il **voto di ammissione** è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017

IV. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, **il consiglio di classe può deliberare**, con adeguata motivazione, **la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo**.

V. L'**esame di Stato** conclusivo del primo ciclo di istruzione è **costituito da:**

prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017; **prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche**, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017; **colloquio**, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.

VI. Nel corso del colloquio **è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria**, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'**educazione civica**.

VII. Per i candidati con **disabilità e con disturbi specifici di apprendimento**, l'esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.

VIII. Per i candidati con altri **bisogni educativi speciali**, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato**.

IX. Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/2017.

X. Tutte le operazioni connesse all'organizzazione e allo svolgimento dell'esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall'articolo 5 del DM 741/2017.

XI. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, **la valutazione finale espressa con votazione in decimi**, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

XII. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

XIII. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, **distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso**.

XIV. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo di istituto **non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento**.

XV. I **candidati privatisti** sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del DM 741/2017¹, per quanto compatibile, e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6 della presente ordinanza.

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore. L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

XVI. Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle **prove standardizzate** nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. **La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.**

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presentano domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo. Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico. Ai candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie è fatto divieto di sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove di cui al comma 5.

XVII. Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, **la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista.** Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

XVIII. **Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell'ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.**

XIX. Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui all'articolo 15 del DM 741/2017, **i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.**

XXI. Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, **il**

presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica

XXII. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, **la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno** e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione

Pertanto,

TRASMETTE

una scheda riassuntiva delle principali operazioni connesse allo svolgimento dell'esame conclusivo del primo ciclo.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 **consisterà in due prove scritte e una orale.**

Le prove scritte, dunque, saranno quella di Italiano e Matematica. Rispetto a quanto previsto dalla normativa ordinaria, non si svolgerà la sola prova di lingue straniere (prova unica di Inglese e seconda lingua comunitaria).

Prova di Italiano

La prova è disciplinata dall'articolo 7 del DM n. 741/2017 ed accerta il corretto e appropriato uso della lingua, la coerente e organica esposizione del pensiero, nonché la capacità di espressione personale degli alunni.

La commissione, secondo quanto leggiamo nel suddetto DM, predispone tre terne di tracce con particolare riferimento alle seguenti tipologie testuali:

testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia; testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento; comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione

Evidenziamo che:

la predisposizione delle tracce va effettuata in coerenza con il Profilo dello Studente in Uscita e i Traguardi di Sviluppo delle Competenze definiti nel documento programmatico Indicazioni Nazionali del 2012. la prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono dunque essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della medesima traccia.

Il giorno della prova la commissione sorteggia la terna di tracce da proporre ai candidati, ciascuno dei quali svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Ricordiamo che, nel 2018, per accompagnare le scuole nella fase di prima attuazione delle nuove norme sugli esami di Stato, il Ministero ha pubblicato un documento di orientamento per la redazione delle tracce della prova scritta di italiano. Nel documento sono presenti degli esempi di prove, relativi alle tre tipologie sopra riportate.

problemi articolati su una o più richieste; quesiti a risposta

Si sottolinea che:

nella predisposizione delle tracce si può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale; nel caso siano proposti più problemi o

quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, in modo da evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova medesima.

Il giorno della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Prova di Matematica

La prova è disciplinata dall'articolo 8 del DM n. 741/2017 ed accerta la capacità di rielaborazione e organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

problemi articolati su una o più richieste; quesiti a risposta

Si sottolinea che:

nella predisposizione delle tracce si può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale; nel caso siano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, in modo da evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova medesima.

Il giorno della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Svolgimento prove in presenza

Mentre per il colloquio è prevista la possibilità di svolgimento in videoconferenza (a determinate condizioni), le prove scritte si svolgono in presenza.

Quando si svolge l'esame

L'esame si svolgerà tra il **termine delle lezioni e il 30 giugno 2022** salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

Colloquio

Il colloquio, come leggiamo nell'articolo 2, comma 4 – lettera c), dell' OM, è disciplinato dall'articolo 10 del DM n. 741/2017.

Alla luce della normativa sopra citata, il colloquio:

è condotto collegialmente dalla sottocommissione; è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali; deve articolarsi in modo da accertare altresì le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio; è volto a valutare anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'Educazione Civica.
Si invitano i docenti delle classi III^a a prendere visione dell'ordinanza ministeriale e della sintesi.

Sono fissati incontri da remoto di approfondimento sul tema di cui all'oggetto:

con i soli docenti delle classi terze **martedì 12 aprile 2022 alle ore 17.00** con i genitori/tutori e studenti delle classi terze **giovedì 21 aprile 2022 alle ore 18.00**

I link di accesso alle riunioni verrà condiviso attraverso la mail istituzionale e sul registro elettronico.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Maria Perrino

Allegati:

O.M. n. 64/22

D.M.741/17